



LE NUOVE FORME DI PROTEZIONE AI TEMPI DELLA GIG ECONOMY

Contributo
alla discussione
di Carlo **Stagnaro**

**Direttore Osservatorio
Economia Digitale
Istituto Bruno Leoni**

La crescente diffusione della Gig Economy, o economia dei lavoretti, ha alimentato un **dibattito sulle tutele dei collaboratori** che, come i fattorini delle piattaforme di food delivery, non godono delle protezioni riconosciute ai lavoratori dipendenti.

Un tema particolarmente rilevante è l'**inquadramento delle collaborazioni** tra i fornitori di servizi e le piattaforme stesse. Da un lato vi è chi, sottolineando l'estrema flessibilità di tale relazione, assimila la posizione dei Gig worker a quella degli autonomi; dall'altro invece vi è chi insiste sui vincoli di subordinazione esistenti nei fatti. Parallelamente alla natura della collaborazione, si è imposta nel dibattito la **questione salariale**: ha senso ipotizzare forme di salario minimo, magari assimilando i fattorini ai lavoratori della logistica? È accettabile la scelta di alcune piattaforme di retribuire i rider "a cottimo"? I rapporti lavoristici tradizionali non sono applicabili all'economia delle piattaforme.

È difficile ricondurre questo complesso fenomeno di disintegrazione delle organizzazioni gerarchiche alle categorie della disciplina italiana del lavoro, che si concentra principalmente su aspetti relativi al rapporto concreto tra lavoratore e impresa, anziché all'organizzazione industriale all'interno della quale tali rapporti si sviluppano. Da un lato, la Gig Economy sembrerebbe permettere ai lavoratori di abbinare in maniera molto efficiente le proprie abilità con i singoli progetti, in maniera flessibile e più libera per il lavoratore stesso (si pensi anche ai benefit non-monetari derivanti dalla flessibilità stessa). Dall'altro lato, **non è sempre vero che dedicarsi a questo genere di attività sia una prima scelta.**

In sintesi, **quella della Gig Economy è una rivoluzione tecnologica e organizzativa che investe le relazioni lavorative su diversi piani, cambiando profondamente la natura dei rapporti**: è per questo che il rischio maggiore di un intervento sembra nascondersi, da un lato, nell'ostinazione a voler ricondurre queste situazioni a categorie "classiche"; dall'altro, nell'**incapacità di cogliere la complessità e l'estensione del cambiamento stesso**, trascurando effetti perversi che potrebbero sorgere a seguito di irrigidimenti di questi mercati.

*L'ambito su cui
si può intervenire
è quello delle tutele
di base sul posto
di lavoro,
come la sicurezza*

Il quadro normativo di riferimento è in continua evoluzione e lascia ampi margini di ambiguità. Almeno in parte, questa incertezza nell'identificazione di una norma stabile è dovuta alla stessa natura economica dei rapporti che rappresenta, per molti aspetti, un fenomeno nuovo.

La Fondazione Rodolfo De Benedetti conta in Italia circa 700 mila persone impegnate in questo genere di attività: il 2,5% del totale della popolazione in età attiva. Di questi, sono 150 mila quelli che si mantengono solo tramite questo genere di prestazioni, mentre i riders ammontano a circa diecimila. La grande maggioranza degli impiegati nella Gig Economy usa questo genere di lavoretti come secondo lavoro. Un modo per integrare il proprio reddito in attesa di un inquadramento più solido. Poco più del 20% del totale, invece, è impiegato in questo genere di attività come lavoro principale. **Irregimentare questi lavori-cuscinetto rischierebbe di togliere dal mercato del lavoro un utile strumento di transizione.**

Le sfide che bisogna affrontare sul tema non sono di facile soluzione. In primis, bisogna sciogliere il nodo tra una **flessibilità** che è parte integrante di questo genere di lavori, e delle **tutele potenziali e progressive**.

Dall'altro lato, spesso a mancare sono anche delle **garanzie che prescindono dalla definizione del rapporto lavorativo**, quali malattia, maternità, e varie forme di ammortizzazione sociale rispetto al rischio di perdita del lavoro.

Dove si colloca il grado ottimale di protezione?

La gran parte dei lavoratori impiegati nella Gig Economy non può in alcun modo essere assimilata a chi svolge un'attività dipendente. Il rischio di un continuo e rapido cambiamento della disciplina di riferimento è che le imprese non abbiano modo di adeguarsi, a causa di un crescente grado di confusione e incertezza. Ciò che appare più importante, però, è che **sembra che nessuno dei due versanti del mercato richieda un intervento**. Pensare di intervenire senza che si registri una reale necessità da parte di nessuno degli attori coinvolti, poi, può essere ancor peggio.

Ciò detto, l'ambito su cui si può intervenire è quello delle tutele di base sul posto di lavoro, come la sicurezza. **Forme di adesione ad alcune polizze assicurative esistono tuttora, e potrebbe essere sensato creare uno schema di incentivi che aiuti le aziende ad adeguarsi. Lo stesso sviluppo dell'insurtech può offrire soluzioni innovative ed efficaci (si pensi all'instant insurance).**